



---

CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL VENETO

---



## LE ELEZIONI PROVINCIALI

Vademecum per le elezioni del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale

19 settembre 2018



## Fonti normative

In seguito all'approvazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», l'elezione dei Presidenti delle province e dei Consigli provinciali è diventata un'**elezione di secondo grado**. Ciò significa che a votare non sono direttamente i cittadini, ma **i sindaci e i consiglieri comunali in carica** nei comuni compresi nel territorio della provincia interessata dal voto.

Il voto di questi soggetti è **ponderato** sulla base del numero di abitanti del comune che rappresentano.



## Composizione e durata in carica

### Composizione dei Consigli provinciali

Il Consiglio provinciale è composto dal **Presidente della provincia** e da:

- **16 consiglieri** nelle province con **più di 700.000** abitanti;
- **12 consiglieri** nelle province con popolazione **tra 300.001 e 700.000** abitanti;
- **10 consiglieri** nelle province con popolazione **fino a 300.000** abitanti.

La popolazione è determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento.

### Durata in carica

Il **Presidente** della provincia è eletto per **4 anni**.

Il **Consiglio provinciale** è eletto per **2 anni**.



## Elettorato attivo e passivo

### Chi può votare?

Per l'elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale possono votare i sindaci e i consiglieri comunali in carica. Sono quindi esclusi gli ex amministratori elettivi dei comuni, cioè i sindaci e i consiglieri comunali nei casi di comune commissariato, e gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del comune (commissario straordinario).

### Chi può essere eletto?

Sono eleggibili a Presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. In caso di cessazione dalla carica di sindaco, il Presidente della provincia decade anche da tale carica.

Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.



## Presentazione delle candidature a Presidente della provincia e delle liste per l'elezione del Consiglio provinciale

L'elezione alla carica di **Presidente della provincia** avviene sulla base di **candidature sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto** al voto.

L'elezione del **Consiglio provinciale** avviene sulla base di **liste**, composte da un numero di candidati **non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà** degli stessi, **sottoscritte da almeno il 5 per cento** degli aventi diritto al voto.

Nelle liste **nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento** del numero dei candidati. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della quota di genere. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.

Le candidature alla carica di Presidente della provincia e le liste per l'elezione del Consiglio provinciale devono essere presentate presso l'ufficio elettorale **dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.**



## Come e quando si vota

Si vota **dalle 8 alle 20 della data stabilita per la votazione** presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale appositamente costituito **presso la sede della provincia**.

L'elettore può votare **per un solo candidato alla carica di Presidente** della provincia. Il suo voto viene poi **ponderato** per l'indice stabilito sulla base della fascia demografica cui appartiene il comune che l'elettore rappresenta.

Per l'elezione del Consiglio provinciale, ciascun elettore esprime **un voto per una lista**, che viene **ponderato** per l'indice stabilito sulla base della fascia demografica cui appartiene il comune che l'elettore rappresenta.

Inoltre, ciascun elettore può esprimere nell'apposita riga della scheda, un **voto di preferenza** per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome. Anche questo voto viene poi **ponderato** per l'indice stabilito sulla base della fascia demografica cui appartiene il comune che l'elettore rappresenta.



## Indici di ponderazione

Ai fini della ponderazione dei voti, i comuni della provincia sono ripartiti nelle seguenti **fasce**:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

Sulla base della popolazione residente e del numero degli aventi diritto, a ciascuna di queste fasce demografiche si attribuisce un **indice che verrà utilizzato per ponderare il voto** di ciascun elettore.

Ad ogni fascia demografica corrisponde **una scheda elettorale di colore diverso**.



## Colori delle schede di votazione

Fasce demografiche previste dall'articolo 1, comma 33, della legge 7 aprile 2014, n. 56	Colori delle schede di votazione
Fascia <i>A)</i> Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti	azzurro
Fascia <i>B)</i> Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti	arancione
Fascia <i>C)</i> Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti	grigio
Fascia <i>D)</i> Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti	rosso
Fascia <i>E)</i> Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti	verde
Fascia <i>F)</i> Comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti	viola
Fascia <i>G)</i> Comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti	giallo
Fascia <i>H)</i> Comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti	marrone
Fascia <i>I)</i> Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	blu





## Fac-simile della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della provincia

<b>NOME E COGNOME</b> (CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)	<b>NOME E COGNOME</b> (CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)
<b>NOME E COGNOME</b> (CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)	<b>NOME E COGNOME</b> (CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)
<b>NOME E COGNOME</b> (CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)	<b>NOME E COGNOME</b> (CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)

Nota: Si riporta il fac-simile della scheda per i comuni della fascia a).



## Fac-simile della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio provinciale

<p>30 mm</p> <p><b>1</b></p> <p>.....</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p><b>5</b></p> <p>.....</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p><b>9</b></p> <p>.....</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	
<p>30 mm</p> <p><b>2</b></p> <p>.....</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p><b>6</b></p> <p>.....</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p><b>10</b></p> <p>.....</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	
<p>30 mm</p> <p><b>3</b></p> <p>.....</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p><b>7</b></p> <p>.....</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p><b>11</b></p> <p>.....</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	
<p>30 mm</p> <p><b>4</b></p> <p>.....</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p><b>8</b></p> <p>.....</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	<p>30 mm</p> <p><b>12</b></p> <p>.....</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</p>	

Nota: Si riporta il fac-simile della scheda per i comuni della fascia a).



## L'elezione del Presidente della provincia

È eletto Presidente della provincia il candidato che consegue **il maggior numero di voti ponderati**.

In caso di parità di voti, è eletto il candidato più **giovane**.



## L'elezione del Consiglio provinciale

L'assegnazione dei seggi tra le liste avviene sulla base della loro cifra elettorale, calcolata come **somma dei voti ponderati validi** da essa riportati.

Per l'attribuzione dei seggi alle liste viene utilizzato il **metodo d'Hondt**. Si procede a dividere la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc... e si scelgono i quozienti più alti nel limite dei seggi da assegnare, determinando così quanti seggi spettano a ciascuna lista. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la **maggiore cifra elettorale** e, a parità di quest'ultima, per **sorteggio**.

Sono eletti per ciascuna lista, nel limite dei seggi ad essa spettanti, i candidati consiglieri **in ordine delle loro cifre elettorali individuali ponderate**. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente **al sesso meno rappresentato** tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato **più giovane**.